



*Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Direzione Generale*

Torino, 13 luglio 2011

Alla PROFAMILY S.p.A.
Via Massaua, 6
20146 MILANO

Oggetto: richiesta stipula convenzione per la concessione di finanziamenti ai dipendenti del MIUR, Ufficio Scolastico regionale del Piemonte, da estinguersi con trattenuta sui loro emolumenti mediante l'istituto della delega di pagamento

Con riferimento all'oggetto e alla Vostra richiesta di stipula del 7 giugno u.s., si trasmettono, in allegato, n. 3 copie della convenzione prestite ai dipendenti stilata da questo Ufficio, per consentire l'adesione del Legale Rappresentante. Si richiede che, a sottoscrizione avvenuta, due vengano restituite in originale.

In attesa di Vostro cortese riscontro, si porgono cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Silvana Di Costanzo



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Direzione Generale

CONVENZIONE

MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – Direzione Generale Regionale, con sede in Torino, Via Pietro Micca n. 20, (codice fiscale 97613140017), di seguito “Amministrazione”, nella persona della dott.ssa Silvana DI COSTANZO, nata il 04.05.1951 a Cava De’ Tirreni (SA), in qualità di Dirigente dell’Ufficio I

e

Profamily S.p.A. con sede legale in Milano, Via Massaua, 6 (codice fiscale 09646131004 e iscrizione all’albo degli intermediari finanziari al n. 40254), di seguito “Istituto”, nella persona del sig. Becheroni Massimiliano, nato il 15.05.1952 a Milano, in qualità di legale rappresentante

premessi che

- l’Istituto concede finanziamenti ai dipendenti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti in forza di delega da essi rilasciata;
- le parti concordano che ai fini della presente convenzione le operazioni di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio di cui al D.P.R. n. 180/1950;
- i suddetti prestiti non sono garantiti dall’Amministrazione;
- i suddetti prestiti devono essere idoneamente garantiti dai rischi elencati all’art. 32 del D.P.R. n.180/1950;
- l’Amministrazione non risponde, altresì, per inadempienza nei confronti del delegatario per fatti dipendenti da azioni giudiziarie sugli stipendi;

visti

il D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, il D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895, la circolare del 3 giugno 2005, n. 21/RGS, e, in particolare la circolare del 17 gennaio 2011, n. 1/RGS, in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici;

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

L’Amministrazione autorizza, i competenti Uffici che gestiscono il trattamento economico, ad operare le trattenute – tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Direzione Generale

sospensione di assegni – sulle competenze mensili dei propri dipendenti che rilascino apposita delega in favore dell'Istituto, nella misura in cui le stesse non superino i limiti previsti dal testo unico approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.

In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal Fondo di cui all'art. 16 dello stesso D.P.R. n. 180/1950 o comunque garantite, ai sensi del successivo art. 34, così come modificato dall'art. 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l'attività di garanzia, e/o con altre delegazioni, la cui esecuzione è atto dovuto per l'Amministrazione, non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio.

Si precisa, quindi, che la quota relativa all'istituto della delegazione deve essere unica e non superiore al singolo quinto delle competenze mensili.

Art. 2

Agli effetti della presente convenzione, i dipendenti possono stipulare con l'Istituto contratti di finanziamento da rimborsare mediante delegazioni anche di durata decennale.

Eventuali richieste di rinnovo saranno consentite solo dopo che siano decorsi i due quinti della durata dei contratti medesimi.

Art. 3

L'effettuazione delle trattenute di cui all'art. 2 verrà eseguita dall'Amministrazione a mezzo dei competenti uffici i quali provvederanno alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica e cessazione delle trattenute medesime.

In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, o di ritenute di ufficio per morosità ex artt. 60, 61 e 62 del D.P.R. n. 180/1950 o altre disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.

Art. 4

I versamenti delle trattenute verranno operati dal Centro di Elaborazione e Servizi del Sistema Informativo Integrato di Latina, mediante emissione di titoli di spesa estinguibili con accreditamenti al conto corrente bancario avente le coordinate IBAN IT460076010160000002846834 – o comunque altro conto corrente indicato formalmente dall'Istituto – entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le trattenute medesime.



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Direzione Generale

Art. 5

L'Istituto si impegna, a fronte dell'attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni attive nel corso di validità della presente convenzione.

Per la determinazione degli oneri amministrativi dovuti nonché per le modalità di versamento, le parti fanno integrale riferimento e rinvio alla circolare del 17 gennaio 2011, n. 1/RGS.

In particolare, l'Istituto si obbliga a corrispondere, "una tantum" l'onere nella misura fissata dalla richiamata circolare pari a € 18,00 (euro diciotto/00) per ogni delega di nuova attivazione e € 2,05 (euro due/05) mensili, per ogni altra delega attiva.

Fermo restando l'esercizio della facoltà di recesso, eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi saranno applicati anche alle delegazioni già in essere.

Art. 6

Il versamento degli oneri dovuti per le delegazioni di pagamento sarà operato mediante ritenzione degli stessi attraverso il sistema Service Personale Tesoro-SPT, sulle somme trattenute al dipendente e destinate ad essere accreditate all'Istituto.

Art. 7

Qualora il dipendente abbia già in atto un prestito e intenda rimborsarlo anticipatamente o contrarre un nuovo prestito con un Istituto diverso, dovrà richiedere al precedente cessionario il conto del residuo debito.

Agli atti dell'Amministrazione, dovrà pervenire la documentazione idonea a dimostrazione dell'estinzione del prestito.

L'Amministrazione, quindi, darà corso alla nuova ritenuta dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per la precedente delegazione e dell'erogazione del nuovo finanziamento.

Art. 8

La presente convenzione non produce effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse a seguito della cessazione dal servizio per qualunque causa, a far data dall'avvenuta cessazione.

Art. 9

E' prevista la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con preavviso di almeno sessanta giorni, rispetto alla scadenza prevista dal successivo art. 10.



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Direzione Generale

Art. 10

La presente convenzione entra in vigore il 18 luglio 2011 e si intende valida fino al 18 luglio 2013 con esclusione di rinnovo tacito, fatte comunque salve le clausole di cui agli artt. 11, 12 e 13.

Art. 11

L'Istituto si impegna ad espletare la sua attività direttamente o per il tramite di agenti in attività finanziaria vincolati da contratto monomandatario nonché a garantire che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscano un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori al "tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "prestiti contro cessione del quinto dello stipendio", del numero di punti percentuali secondo la classificazione di seguito indicata:

- a) 8 punti per gli importi fino a € 5.000,00
- b) 6 punti per gli importi superiori a € 5.000,00

Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di assicurazione, mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento dovranno, quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento.

L'eventuale inadempimento a quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.

Art. 12

L'Istituto, pena la risoluzione unilaterale della presente convenzione senza obbligo di preavviso, si impegna ad inviare trimestralmente, entro il 15 dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio, in quest'ultimo caso dell'anno successivo al periodo di riferimento, una tabella relativa alle operazioni di finanziamento concesse ai dipendenti dell'Amministrazione comprendente le sotto indicate voci:

- nominativo debitore
- importo lordo e netto erogato
- numero ratei
- importo mensile ratei
- T.E.G. - T.A.E.G. - I.S.C.
- decorrenza e scadenza finanziamento.



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Direzione Generale

Art. 13

Nel periodo di vigenza della convenzione, indicato all'art. 10, l'Istituto si impegna a comunicare all'Amministrazione, entro il termine di 30 giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente l'Istituto stesso – quali, ad esempio e senza pretesa di esaustività, il cambiamento della sede, il mutamento della denominazione sociale, l'avvenuta cessione del credito – nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.

In tale evenienza, inoltre, l'Istituto dovrà inviare un'apposita analoga comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze-MEF, Dipartimento degli Affari Generali, del Personale e dei Servizi-DAG, Direzione Centrale dei Sistemi Informativi e dell'Innovazione-DCSII, all'indirizzo di posta certificata dcsii.dag@pec.mef.gov.it ovvero, in via alternativa, con posta raccomandata.

La violazione di tali impegni costituisce motivo di risoluzione della convenzione.

Art. 14

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi della normativa vigente, ed è soggetto a registrazione in caso d'uso con relativa spesa a carico della parte richiedente la registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino,


Per l'Istituto

Massimiliano BECHERONI



Per l'Amministrazione

Silvana DI COSTANZO



ProFamily 

Il Credito Genuino

Gruppo Banca Popolare di Milano

Spett.le

Ministero dell' Istruzione Università e Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
UFFICIO I – “Affari Generali, personale e
servizi della Direzione Generale. Gestione del
personale della scuola”

Via Pietro Micca, 20 - 10122 TORINO

c.a. Dott.ssa Silvana Di Costanzo

Oggetto: richiesta stipula Convenzione per la concessione di finanziamenti ai dipendenti del Miur, Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, da estinguersi con trattenuta sui loro emolumenti mediante l'istituto della delega di pagamento

Con riferimento all'oggetto e alla Vostra richiesta del 13 Luglio 2011, si trasmettono in allegato, n. 2 copie della convenzione prestiti ai dipendenti controfirmata e sottoscritta in originale dall'Amministratore Delegato dott. Massimiliano Becheroni - Legale Rappresentante di Profamily S.p.A. .

Distinti saluti.

Milano, 12 settembre 2011

Responsabile Prodotti CQS e Delegazione
Matteo Sclosa



ProFamily S.p.A.

Socio unico, Direzione e Coordinamento Banca Popolare di Milano Società Cooperativa a r.l. - Appartenente al Gruppo Bipiemme - Banca Popolare di Milano
Via Massaua 6, 20146 Milano - tel 02 77 00 41 44 - Fax 02 77 00 2841 - Cod. fiscale, P. IVA e iscrizione Registro Imprese di Milano n. 09646131004

R.E.A. n. 1916253 - Elenco Generale Intermediari Finanziari (n.40254) - Registro Unico Intermediari Assicurativi, Sez. A (n. 347479) - Capitale sociale € 50.000.000,00 i.v.

www.ProFamily.it